



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21.06 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	SI'
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	NO
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	SI'
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	NO
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sig.ra LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARIETTA Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Corona;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493/2020/R/rif introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cafasse non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, trasmesso al prot. n. 1899 del 24.03.2021, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, già approvato dal Ente territorialmente competente, con Deliberazione n. 6 del 18.03.2021, da cui risulta un costo complessivo di € 378.597,50;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22.03.2021; così come modificato con propria deliberazione n. 23 in data odierna.

Richiamato in particolare l'art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2020, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 79,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 20,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 testualmente recita: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le*

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%;

Richiamato in particolare l'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che prevede che "Il versamento annuale del tributo è effettuato in n. tre rate la cui scadenza viene determinata contestualmente all'approvazione delle tariffe";

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione stabilire le scadenze di pagamento come segue:

- prima rata: **1° ottobre 2021**
- seconda rata: **1° dicembre 2021**
- terza rata: **1° febbraio 2022**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **1° dicembre 2021**

Dato atto che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 per sei mesi;
- l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia aveva evidenziato un progressivo incremento di casi di contagio sul territorio nazionale con conseguente aggravamento dello stato di emergenza sanitaria ed adozione, a livello governativo, di restrizioni e sospensioni per molte attività non solo economiche e produttive ma anche culturali, sportive e ricreative;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino alla data del 31.07.2021;

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è intervenuto con misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con i provvedimenti: DPCM 18 ottobre 2020 - 25 ottobre 2020 - 03 novembre 2020 - 21 dicembre 2020 - 02 marzo 2021 - D.L. 12 marzo 2021 - 02 aprile 2021.

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di produzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Richiamato inoltre l'art. 15 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che stabilisce che *“il Comune potrà prevedere annualmente delle agevolazioni, riduzioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe. Tali agevolazioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa”*.

Dato atto che l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”

Ritenuto di riconoscere alle utenze non domestiche, interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, una riduzione forfettaria pari al 60% della quota fissa e della quota variabile della TARI;

Ritenuto inoltre di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del COVID-19, quantificabile nel calo di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, una riduzione forfettaria pari al 60% della quota fissa e della quota variabile della TARI. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al comma precedente;

Le utenze non domestiche avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di formale richiesta, anche sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il Contribuente dovrà attestare l'obbligo di chiusura o le restrizioni osservate ed il relativo periodo o, in alternativa, il calo del fatturato 2020 rispetto al 2019 allegando documentazione a supporto;

Ritenuto inoltre di riconoscere, per il solo anno 2021, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI, alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, come di seguito specificato:

I.S.E.E. inferiore a € 8.265,00 riduzione 50%

Le richieste volte ad ottenere i benefici di cui ai commi precedenti andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 settembre 2021** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti;

Le domande presentate oltre il termine del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute, le domande presentate oltre il 31 dicembre 2021 non saranno accolte;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio ammonta complessivamente ad € 26.000,00 di cui circa € 16.000,00 per le utenze non domestiche interessate da chiusure o restrizioni, € 5.000,00 per utenze non domestiche interessate da un calo del fatturato di almeno il 30% e € 5.000,00 per le utenze domestiche disagiate.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dall'assegnazione del contributo statale di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 e dall'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 non utilizzati nell'esercizio 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udito l'intervento del Consigliere Apruzzese, il quale chiede se l'Amministrazione comunale non abbia preso in considerazione la possibilità, data l'invarianza della spesa del bilancio comunale di coprire con fondi propri, ulteriori riduzioni delle tariffe a favore dell'utenza.

Il Sindaco risponde che la riduzione del 60% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa TARI è una riduzione già considerevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 (Scarano, Apruzzese, Oddi)

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione.
- 3) di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente percentuale:

a) UTENZE DOMESTICHE	79,50%
b) UTENZE NON DOMESTICHE	20,50%

- 4) Di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

a) **UTENZE DOMESTICHE** (art. 8 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Composizione del nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,35120	60,63
2 componenti	0,40973	121,27
3 componenti	0,45154	155,37
4 componenti	0,48498	197,06
5 componenti	0,51843	246,32
6 o più componenti	0,54352	284,22

b) **UTENZE NON DOMESTICHE** (art. 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,31190	0,66702
2) Campeggi, distributori carburanti	0,50684	1,07633
3) Stabilimenti balneari	0,38338	0,82367
4) Esposizioni, autosaloni	0,26641	0,57101
5) Alberghi con ristorante	0,83823	1,78715
6) Alberghi senza ristorante	0,57831	1,23803
7) Case di cura e riposo	0,64329	1,37110
8) Uffici, agenzie, studi professionali	0,72127	1,53954
9) Banche ed istituti di credito	0,37688	0,79841
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,69528	1,48564
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,94220	2,00444
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,64329	1,36605

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,72776	1,54796
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,54582	1.16224
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65629	1,39131
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,14498	6,68201
17) Bar, caffè, pasticceria	2,36524	5,02288
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,38405	2,94770
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,41654	3,01171
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,93773	8,37484
21) Discoteche, night club	1,00717	2,14256

c) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA (art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/giorno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/giorno)</i>
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00383	0,00814
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,01724	0,03661
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,02158	0,04589

5) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2021.

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

7) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le scadenze di versamento della TARI come segue:

1^ rata (acconto 1/3)	entro il 1° Ottobre 2021
2^ rata (acconto 1/3)	entro il 1° Dicembre 2021
3^ rata (saldo)	entro il 1° Febbraio 2022

consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata e quindi entro il 1° Dicembre 2021.

legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 non utilizzati nel 2020.

- 13) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.
- 14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con la seguente votazione:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 10

Contrari n. 1 (Apuzzese)

Astenuti n. 0

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
